



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4010-2021 promossa da:

Parte_1 e *Parte_2* – rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Di Ponzio;

Contro

Controparte_1 - rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Ferrecchia e
Massimiliano Silvestri;

Oggetto: contratti bancari...

LA CAUSA

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA

La *Controparte_1* (già *CP_1*), con ricorso monitorio del 26-03-2021, affermava che in data 17.12.2018 concedeva in favore dei signori *Parte_1* [...] ed *Parte_2* il prestito personale n. 20071119, di originari € 41.853,24, da restituire con n. 108 rate mensili da € 387,53 cadauna.

Aggiungeva che questi ultimi si rendevano morosi nel pagamento delle rate mensili di rimborso del prestito personale tanto che seguiva in data 20-01-2020 comunicazione ai condebitori di avvenuta decadenza dal beneficio del termine.

Essendo riusciti vani i solleciti di pagamento, seguiva richiesta di ingiunzione del pagamento di complessivi € 26.715,91, oltre interessi legali sino al soddisfo.

Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 760/2021, RG 1934/2021.

I MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Gli opposenti proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contestavano che i documenti allegati al ricorso monitorio fossero idonei a dimostrare il credito ingiunto.

In secondo luogo, premettevano che con il finanziamento posto a base dell'azione monitoria erano stati in realtà consolidati pregresse situazioni debitorie derivanti dai seguenti contratti. Il 21.4.2016 il *Pt_1* stipulava un finanziamento per € 5.000,00 ed il 07.6.2016 la *Pt_2* un finanziamento per € 8.000,00, estinto il 7.9.2017 come da bonifico di € 7.789,00; peraltro erano costretti a ricorrervi per far fronte ai costi delle visite specialistiche personali e soprattutto del loro figlio. Il 12.5.2017 il *Pt_1* rinegoziava il proprio finanziamento, sottoscrivendone uno nuovo di € 10.000,00 con una erogazione effettiva di € 5.474,00; alla stessa data del 12/05/2017 venivano concesse al *Pt_1* due linee di credito con carte di credito di € 4.000,00 e 3.000,00 cadauna. Il 16.3.2018 la *Pt_2* sottoscriveva un finanziamento per € 10.000,00, vincolato ad un premio assicurativo di € 2.304,96, al fine di estinguere le predette carte di credito (come da bonifici del 23/03/2018).

Sostenevano allora gli opposenti che ricorrendo *l'approfittamento* dello stato di bisogno, spiegavano azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.

Sotto altro profilo lamentavano che il tasso convenzionale, ed anche quello di mora, fosse usurario, anche perché avrebbe dovuto tenersi conto, per la determinazione del Taeg, del costo previsto per l'estinzione anticipata; infine censuravano la divergenza fra il Taeg applicato dall'Istituto finanziario ed il Taeg concordato.

Concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

LA DIFESA OPPOSTA

La società ricorrendo costituendosi sosteneva, in primo luogo, che, contrariamente alla tesi avversa, i documenti prodotti fossero idonei per dimostrare i fatti costitutivi del credito ingiunto.

Quanto all'azione di rescissione, sosteneva, fra l'altro, che difettesse, anzi non era stata neanche allegata, la lesione *ultra dimidium* prevista dall'art. 1448 c.c.: *“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa...”*.

Escludeva poi la ricorrenza della dedotta usura, ricordando che: *trattandosi di un contratto di prestito personale sottoscritto il 17.12.2018, sarà necessario prendere in considerazione le rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi, per il periodo di applicazione dallo 01.10.2018 al 31.12.2018, in cui, per la categoria di operazioni “Crediti personali”, il T.E.G.M. su base annua (Tasso Effettivo Globale Medio) è rilevato nella misura del 9,92%, al quale corrisponde il TASSO SOGLIA, su base annua, del 16,40%, derivato dalla seguente espressione algebrica $\{9,92 + [(9,92/4)+4]\}$, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 (All.to 3 – Rilevazione dei tassi di interesse della Banca d'Italia – periodo 01.10.2018 – 31.12.2018)*. Senonchè, argomentava, il Taeg pattuito al momento della sottoscrizione del contratto in parola era pari al 11,41%, e quindi di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia del 16,40% previsto per il periodo di riferimento.

A maggior ragione doveva escludersi l'usurarietà dell'interesse di mora pattuito, dal momento che dall'ultima rilevazione statistica condotta da Banca d'Italia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2015, pubblicata sul decreto ministeriale n. 303 del 30.12.2017, si è rilevato una maggiorazione media pari a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti, a differenza della precedente indagine conoscitiva del 2002 che prospettava una maggiorazione pari al 2,1% per tutte le categorie di operazioni. Applicando allora la formula della disposizione ministeriale, il tasso soglia usura per gli interessi di mora si sarebbe ottenuto svolgendo la seguente espressione algebrica: $\{(T.E.G.M.+ 3,1) + [(T.E.G.M. + 3,1) / 4] + 4\}$, ovvero $\{(9,92 + 3,1) + [(9,92 + 3,1) / 4] + 4\}$, pari al 20,275%. Senonchè, nel caso in esame, l'interesse di mora applicato dalla Banca ai propri clienti ed espressamente indicato nel contratto di prestito personale, fissato nella misura dell'1% mensile, corrispondente al 12% su base annua, finiva con il risultare di gran lunga inferiore al tasso soglia del 20,275%.

Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

IL PROCESSO

Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c..

All'udienza del 15-10-2025, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava per la decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO ANCHE NEL QUANTUM

Contrariamente all'opinione espressa dalla difesa opponente, risulta provato il credito con la produzione fra l'altro del contratto di finanziamento posto a base dell'ingiunzione; senza contare che la sua ricorrenza non era contestata dalla difesa opponente.

Erano pure specificate le somme dovute a titolo di sorte capitale, quelle dovute per rate non pagate ed interessi, come di può desumere dalla produzione della lettera del beneficio del termine.

L'ESCLUSIONE DELLA LESIONE ULTRA DIMIDIUM EX ART. 1448

Come puntualizzato dalla difesa opposto, non veniva neanche allegata la lesione *ultra dimidium* di cui si fa pure parola nell'art. 1448 per la proponibilità dell'azione di rescissione; per di più verrà esclusa anche il superamento del più contenuto tasso soglia usurario.

L'ESCLUSIONE DELL'USURA SUL TASSO CORRISPETTIVO E DI QUELLO MORATORIO

La difesa opposta applicando la corretta formula per il calcolo del tasso soglia evidenziava che il teg al momento della sottoscrizione del contratto in parola fosse pari al 11,38%(a rigore l'11,45% concerne il taeg), e quindi risulta di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia del 16,40% per il periodo di riferimento.

In ogni caso non va computato nel teg il costo previsto per il recesso anticipato, in quanto meramente eventuale. Di qui anche la superfluità della Ctu e la infondatezza della tesi opponente circa la mancata corrispondenza fra taeg pattuito e quello effettivo.

Per l'usura moratoria anche considerando l'indennizzo previsto del 5% sulla sorte capitale divenuta esigibile immediatamente – vedi le clausole contrattuali sui costi necessari, e non semplicemente eventuali, previsti - il tasso soglia non sarebbe superato sommando la prima somma all'interesse moratorio previsto 5% + 12%, inferiore al 20,275%; peraltro la sanzione sarebbe stata la riduzione al tasso contrattuale del 12%, ma la ricorrente si limitava a chiedere, con il ricorso monitorio, gli interessi legali 1284 c.c. come interessi moratori.

L'opposizione va quindi rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono giocoforza la soccombenza degli opposenti; si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.

P.T.M.

Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dai signori [...]

Parte_1 ed *Parte_2* con citazione regolarmente notificata, nei confronti della *Controparte_1* rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto: 760/2021, RG 1934/2021;

Dichiara provvisoriamente esecutivo il predetto decreto ex art. 653, I co., c.p.c.;

Condanna gli opposenti in solido al pagamento delle spese processuali sopportate dalla opposta, che si si liquidano, in suo favore, per compenso professionale, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge;

TARANTO, 27-01-2026

Il Giudice – dott. Claudio Casarano